



**COMUNE DI PORTOFERRAIO
PROVINCIA DI LIVORNO**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DEL TRASPORTO DI PERSONE CON MEZZI
PUBBLICI NON DI LINEA**

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 – DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

ART. 3 - SERVIZI INTEGRATIVI DEI TRASPORTI PUBBLICI DI LINEA

**ART. 4 – DETERMINAZIONE DEL NUMERO DELLE LICENZE E DELLE
AUTORIZZAZIONI**

ART. 5 – TITOLO PER L’ESERCIZIO DEI SERVIZI

ART. 6 – FORME GIURIDICHE DI ESERCIZIO DEI SERVIZI

ART. 7 – COLLABORAZIONE FAMILIARE

ART. 8 – AMBITI OPERATIVI TERRITORIALI

ART. 9 – COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA

ART. 10 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

TITOLO II – LA LICENZA DI ESERCIZIO

**ART. 11 - CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE E DELLE
AUTORIZZAZIONI**

ART. 12 - CONTENUTI DEL BANDO

**ART. 13 – COMMISSIONE DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE
LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI**

ART. 14 - ATTIVITA' ISTRUTTORIA DELL'UFFICIO

ART. 15 - ATTIVITA' COMMISSIONE CONCORSO

ART. 16 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

ART. 17 - ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 18 - INIZIO DEL SERVIZIO

ART. 19 - VALIDITA' DELLE LICENZE

ART. 20 - TRASFERIBILITA' DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 21 - SOSTITUZIONE E COLLABORAZIONE ALLA GUIDA

TITOLO III - L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

ART. 22 - CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

ART. 23 - AUTOVETTURE DI SCORTA

ART. 24 - STAZIONAMENTO TAXI

ART. 25 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

ART. 26 - TURNI DI SERVIZIO

ART. 27 - COMPORTAMENTO DEL TASSISTA DURANTE IL SERVIZIO

ART. 28 - OBBLIGHI DELL'UTENTE

ART. 29 - TARIFFE

ART. 30 - INFORMAZIONE ALL'UTENZA

ART. 31 - ACQUISIZIONE DELLA CORSA

ART. 32 - CORRISPETTIVO E USO DEL TASSAMETRO

ART. 33 - PUBBLICITA' SULLE AUTOVETTURE

TITOLO IV - SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

ART. 34 - FINALITA' DEL SERVIZIO

ART. 35 - OPERATIVITA' E LIMITI DEL SERVIZIO

ART. 36 - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

ART. 37 – CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

ART. 38 – DOVERI DEI CONDUCENTI

ART. 39 – OBBLIGHI DELL'UTENTE

ART. 40 – TARIFFE

TITOLO V – VIGILANZA SUL SERVIZIO

ART. 41 – VIGILANZA

ART. 42 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 43 – SANZIONI PECUNIARIE

ART. 44 – DIFFIDA

ART. 45 – SOSPENSIONE DELLA LICENZA

ART. 46 – REVOCA DELLA LICENZA

ART. 47 – PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

ART. 48 - DECANDEZA DELLA LICENZA

ART. 49 - NORMA FINALE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea: servizi Taxi con autovettura, servizio di noleggio con conducente con autovettura o natante.

ART. 2 Definizione del servizio

1. I servizi Taxi e noleggio con conducente, definiti dagli artt. 1,2,3 della L. 15.01.1992 n. 21, provvedono al trasporto individuale o di gruppi di persone non superiori ad otto svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.
2. Tali servizi sono compiuti a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti.

Art. 3 Servizi integrativi dei trasporti pubblici di linea

1. Le autovetture in servizio taxi e noleggio con conducente possono essere impiegate per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea nei modi stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 4 Determinazione del numero delle licenze e delle autorizzazioni

1. a) Il numero di licenze per l'esercizio del servizio di taxi è di 10.
b) dall'entrata in vigore del presente regolamento non potranno essere concesse nuove licenze.
c) La trasferibilità delle licenze esistenti è disciplinata dall'art. 20 del presente regolamento.
2. Le autorizzazioni per il noleggio di veicoli con conducente non dovranno superare il numero di 3 di cui una specifica per disabili.
3. I natanti in servizio di noleggio con conducente non dovranno superare il numero di 3.
4. Variazioni del numero e tipo delle autovetture e dei natanti da adibire al servizio taxi ed al servizio di n.c.c. verrà successivamente stabilito secondo i criteri di cui al successivo comma 5, dalla Giunta Comunale sentita la Commissione Consultiva prevista dall'art. 9 del presente Regolamento.
5. Il numero delle licenze e delle autorizzazioni viene determinato in modo da soddisfare la domanda effettiva, tenendo conto del rapporto tra numero di taxi e numero abitanti residenti, dei flussi turistici e di altri fattori che possono modificare la domanda stessa.
6. La Giunta Comunale sentita la Commissione Consultiva stabilisce la percentuale minima di vetture, rispetto al numero totale, da destinare al trasporto di portatori di handicap.

Art. 5 Titolo per l'esercizio dei servizi

1. L'esercizio dei servizi di Taxi e N.C.C. è subordinato al rilascio, rispettivamente, di apposita licenza o autorizzazione a soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso le Camere di Commercio I.A.A.
2. Le modalità e i criteri per il rilascio dei suddetti titoli sono disciplinati dagli artt. 8 e 9 della Legge 15.01.1992 n. 21 e dal presente regolamento.
3. I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni sono disciplinati dall'art. 8 comma 2 della L. 15.01.92 N. 21.

Art. 6 Forme giuridiche di esercizio dei servizi

1. I titolari delle licenze o delle autorizzazioni per l'esercizio Taxi o N.C.C. possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 7 della L. 15.01.92 n. 21.

Art. 7 Collaborazione familiare

1. I titolari di licenza taxi o di autorizzazione N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, purché iscritti nel ruolo dei conducenti.
2. Gli interessati debbono trasmettere all'Ufficio Comunale competente l'elenco dei familiari collaboratori indicando per ognuno i dati anagrafici ed il numero di iscrizione al ruolo dei conducenti presso la C.C.I.A.A.
L'elenco deve essere allegato alla licenza.

Art. 8 Ambiti operativi territoriali

1. I titolari di licenza o di autorizzazione possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio nazionale.
2. Per il servizio taxi il prelevamento dell'utente oppure l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza, fermo restando che oltre tale ambito territoriale la corsa è facoltativa.
3. Per il servizio N.C.C. il prelevamento dell'utente oppure l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione per qualunque destinazione, nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 11 comma 3 e 4 della L. 21/92.

Art. 9 Commissione comunale consultiva

- 1) È costituita la Commissione consultiva per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea e per l'applicazione del presente regolamento.
- 2) La Commissione elabora proposte generali e particolari nonché studi di interesse locale e generale da sottoporre alla Provincia ed alla Regione.
- 3) La Commissione rilascia i pareri previsti dal presente regolamento.
- 4) La Commissione vigila sull'esercizio e sull'applicazione del Regolamento, può richiedere alla P.A. indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti e, nel suo ambito territoriale, svolge un ruolo propositivo nei confronti degli organi deliberanti rispettivamente del Comune, della Provincia, della Commissione regionale consultiva di cui all'Art. 2 della LRT 6/9/93 n° 67.
- 5) La Commissione è così formata:
 - a) L'Assessore al ramo, che esercita le funzioni di presidente;
 - b) Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
 - c) Un funzionario responsabile dell'ufficio comunale competente per materia;

- d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti nella regione, di cui due dei tassisti ed uno dei noleggiatori con conducente.
- e) Due rappresentanti delle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale.
- 6) I membri della commissione sono nominati con Provvedimento di Giunta Comunale.
- 7) I rappresentanti di cui alle lettere d) – e) del comma 5 sono nominati dalla Giunta Comunale sulla base di designazioni congiuntive provenienti dalle organizzazioni suddette.
- 8) *Nel caso in cui i soggetti indicati ai punti d) ed e) del Comma 5, non provvedano a designare i propri rappresentanti entro 60 gg. dalla richiesta dell'ufficio competente, la Commissione è costituita dai componenti designati dal Sindaco e da quelli per i quali sia intervenuta la designazione entro i termini.*
- 9) Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Comune.
- 10) La commissione decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 11) *Il suo parere deve essere obbligatoriamente acquisito in ordine alle seguenti materie:*
- a) formazione e variazione del numero delle licenze e delle autorizzazioni;*
 - b) formazione e variazione di norme regolamentari;*
 - c) determinazione delle tariffe;*
 - d) criteri per l'individuazione dei luoghi di stazionamento;*
 - e) criteri per la determinazione e modifica degli orari di servizio.*
- 12) *Qualora il parere obbligatorio non venga trasmesso entro il termine di 60gg. dal ricevimento della richiesta, gli uffici comunali sono tenuti a procedere indipendentemente dalla acquisizione del parere stesso.*
- 13) *Tale termine potrà essere prorogato, per una sola volta, nel caso in cui il Presidente della Commissione ne abbia rappresentato la necessità ai fini istruttori.*
- 14) Il potere di fissare l'ordine del giorno e di convocare la Commissione è attribuito al Presidente, che è altresì tenuto a riunire la Commissione entro 20 giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolato per argomenti sottoscritta da almeno due membri.
- 15) La Commissione consultiva dura in carica quattro anni a far data dalla esecutività della deliberazione di nomina ed in ogni caso decade con la fine del mandato politico degli organi politici del Comune. I relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni o iniziativa del dell'ente.
- 16) Ai componenti della Commissione non compete alcun gettone di presenza.

Art. 10 - Organizzazione del servizio

1. Al fine di assicurare un adeguato livello di servizio taxi e di N.C.C., la Giunta Comunale, sulla base di un rapporto degli Uffici competenti che evidenzi la stima della domanda di servizio presente nel territorio e acquisito il parere della Commissione di cui all'art. 9 del presente regolamento, approva il Piano generale del servizio taxi e N.C.C. stabilendo il numero dei veicoli necessari a garantire il servizio nelle varie fasce orarie e nelle diverse aree di stazionamento. Il Sindaco provvede, con proprio atto, alla definizione degli orari del servizio.
2. Nel piano generale relativamente al servizio taxi, vengono fissati turni atti a coprire i seguenti orari:
 - Periodo invernale (dal 1° Novembre alla Domenica antecedente la Pasqua) : 7.00 – 23.00. Tali limiti possono essere oggetto di deroga nei giorni di Sabato ed in caso di eventi notturni.
 - Periodo estivo (dalla Domenica antecedente la Pasqua al 31 Ottobre): 24 ore su 24 con l'obbligo del rispetto delle ore di riposo previste dalla normativa al momento in vigore.

TITOLO II - La licenza di esercizio

Art. 11 – Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

- a. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli e per esami ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti.
- b. Il bando di concorso è indetto entro 150 giorni dal momento in cui si sono rese disponibili, a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, una o più licenze, o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato sul Bollettino della Regione Toscana.
- c. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza per ogni bando.
- d. Sono ammessi al concorso coloro che risultano in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo di qualsiasi Provincia, e di qualsiasi analogo elenco di un paese della U.E.

Art. 12 – Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni sono i seguenti :
 - a) numero e tipo delle licenze e delle autorizzazioni da assegnare ;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza ;
 - c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda ;
 - d) materia d'esame, comprensive dell'accertamento di conoscenza di una lingua straniera ;
 - e) modalità di svolgimento delle prove ;
 - f) criteri di valutazione delle prove.

Art. 13 – Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni.

1. Per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni la Giunta Comunale provvede alla nomina di una Commissione di concorso presieduta dal Dirigente competente, composta da tre membri, scelti tra esperti nel settore, su proposta del Dirigente stesso.
2. Per ciascuno dei componenti di cui sopra viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di impedimento permanente del titolare.
3. Ogni componente della Commissione, con esclusione del Presidente, non puessere nominato membro della Commissione di concorso per più' di due volte consecutive.
4. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente del Comune.

Art. 14 – Attività istruttoria dell'ufficio.

1. L'Ufficio competente riceve le domande, valutata la regolarità delle stese, redige il relativo elenco dei candidati ammessi che è successivamente affisso all'Albo pretorio del Comune.

Art. 15 – Attività Commissione concorso

1. La Commissione di concorso stabilisce la data delle prove d'esame che deve essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata a.r. da inviare al domicilio indicato nella domanda, secondo le modalità stabilite nel bando.
2. La Commissione, prima dell'effettuazione delle prove d'esame, stabilisce, alla presenza di tutti i suoi membri, a pena di nullità del concorso, i criteri di valutazione dei titoli previsti ed indicati dal bando deliberato. Debbono essere sempre ammessi e valutati i titoli relativi all'età, all'anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone ed alla frequenza ed alla gravità delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale nella quale il candidato è incorso.

Art. 16 – Presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione della licenza di taxi e dell'autorizzazione per il N.C.C. dovranno essere presentate al Dirigente competente, nel rispetto delle prescrizioni fiscali previste dalla normativa vigente. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza. La domanda deve riportare contestualmente le dichiarazioni temporaneamente sostitutive, ai sensi della normativa vigente, inerenti:
 - a) l'iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi non di linea, tenuto dalla locale Camera di Commercio;
 - b) la sussistenza di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 15, c. 2° del presente regolamento.
2. I vincitori del concorso dovranno produrre la documentazione originale o in copia autentica di cui ai punti precedenti, nonché la certificazione medica attestante l'inesistenza di malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.

Art. 17 – Assegnazione e rilascio della licenza e dell'autorizzazione

1. Il Presidente della Commissione di concorso rimette gli atti all'organo deputato all'approvazione della graduatoria, secondo la ripartizione di competenza prevista dall'ordinamento comunale vigente.
2. Il rilascio della licenza è subordinato alla presentazione dei seguenti documenti, in regola con le vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo e attestanti:
 - a) il possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del codice della strada;
 - b) l'iscrizione al registro delle ditte od al registro delle imprese artigiane presso la Camera di Commercio, industria, agricoltura ed artigianato, per le imprese già esercenti l'attività;
 - b) la proprietà o comunque la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune la licenza di esercizio;
 - c) non avere trasferito una precedente licenza da almeno cinque anni.
3. La licenza non può essere rilasciata in presenza dei seguenti impedimenti soggettivi:
 - a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi

impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e segg. del c.p.;

- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27.12.1956 n. 1423, 31.05.1965 n. 575, 13.09.1982 n. 646, 12.10.1982 n. 726;
 - c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dallo stato fallimentare a norma di legge;
 - d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, da parte di altri Comuni;
 - e) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione;
 - f) l'essere incorsi in un provvedimento di revoca della patente di guida.
4. In caso di sospensione o ritiro temporaneo della patente il rilascio della licenza è possibile, con l'osservanza della disposizioni di cui all'art. 21 del presente regolamento.
4. La graduatoria approvata ha validità un anno. I posti di organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

Art. 18 – Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 60 giorni dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità, salvo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di sostituzione alla guida.
2. detto termine può essere prorogato fino ad un massimo di quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa ad esso non imputabile.

Art. 19 – Validità della licenza e dell'autorizzazione

1. Le licenze e le autorizzazioni di esercizio sono sottoposte, ogni anno, a controllo presso il competente Ufficio comunale ai fini di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dal presente regolamento.
2. Se l'accertamento ha esito positivo si provvede alla vidimazione della licenza.

Art. 20 – Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione

1. La licenza e l'autorizzazione sono trasferibili, nei casi consentiti dalla legge, ad altro soggetto abilitato all'esercizio della professione.
2. Il trasferimento della licenza e dell'autorizzazione deve essere comunicato al competente Ufficio del Comune di Portoferraio, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.
1. In caso di decesso del titolare, l'impresa sarà trasferita secondo le disposizioni di legge.

3. Qualora col decesso del titolare l'impresa risulti trasferita a persona di minore età o privo dell'idoneità professionale, è consentito agli esercenti la potestà dei genitori o alla persona medesima (se maggiorenne) l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti al ruolo, per la durata di anni 2.
2. Il titolare della licenza, o il soggetto da lui designato, gli eredi, i loro legittimi rappresentanti debbono fare domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dalla normativa vigente, per ottenere la voltura della licenza, con le modalità di cui all'art. 17 del presente regolamento.
4. Al titolare che abbia trasferito la licenza non può essere attribuita altra licenza per concorso pubblico nè può essergliene trasferita altra se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha ceduto la precedente.

Art. 21 – Sostituzione e collaborazione alla guida

1. I titolari di licenza e di autorizzazione possono essere sostituiti, temporaneamente alla guida da persone che, oltre che essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge (patente e requisiti soggettivi) siano iscritte al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
2. La sostituzione temporanea alla guida può essere richiesta ed attenuta nei casi previsti dalla Legge.
3. L'esistenza delle condizioni previste dalla Legge per la sostituzione è provata dall'interessato mediante idonea documentazione.
4. Per lo svolgimento del servizio i titolari possono avvalersi della collaborazione di loro familiari in possesso dei requisiti previsti, e conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.
1. Il titolare che intende avvalersi, nello svolgimento del servizio di sostituzione alla guida o della collaborazione dei familiari deve presentare istanza al Dirigente competente, corredata dei documenti richiesti.

TITOLO III – L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 22 – Caratteristiche delle autovetture

1. La colorazione esterna delle autovetture adibite al servizio di taxi deve essere bianca, con caratteristiche cromatiche conformi alla normativa vigente.
2. Le autovetture adibite al servizio taxi portano sul tetto, in posizione centrale, un contrassegno luminoso di tipo conforme alla normativa vigente, recante la scritta TAXI.
3. Il titolare della licenza è, altresì, tenuto a dotare l'autovettura dei contrassegni previsti dalla normativa vigente.
4. Tutti i nuovi veicoli adibiti a servizio taxi dovranno essere idonei al trasporto dei supporti necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap (stampelle e simili) e carrozzelle pieghevoli. Tra i veicoli esistenti dovranno essere attrezzati il 10%.
1. In caso di sostituzione dell'autovettura il titolare deve comunicare all'ufficio competente le caratteristiche e gli estremi identificativi dell'autoveicolo che intende adibire a servizio taxi. L'ufficio rilascia apposita dichiarazione per le operazioni di immatricolazione.

Art. 23 Autovetture di scorta

Su istanza dei soggetti di cui all' art. 7 della L. 21/92, la Giunta Comunale può autorizzare l'immatricolazione di vetture taxi da adibire a veicoli di riserva a disposizione di tutti i tassisti impossibilitati ad utilizzare il proprio automezzo per guasto meccanico, incidente4 stradale, furto, incendio.

Le vetture di riserva, aventi tutte le caratteristiche dei veicoli adibiti al trasporto stesso, debbono essere contrassegnate da apposito simbolo di riconoscimento che deve essere consegnato dall'Amministrazione Comunale ed a essa restituito al termine dell'uso.

Il titolare della licenza la cui vettura si trova nell'impossibilità di circolare, deve comunicare al competente ufficio comunale i motivi e la durata del fermo tecnico ed i contrassegni dell'auto di scorta utilizzata.

Al titolare della licenza, al collaboratore familiare ed al sostituto alla guida è vietato l'uso della propria autovettura taxi qualora gli sia stato assegnato un veicolo di riserva.

Art. 24 – Stazionamento taxi

1. Lo stazionamento delle autovetture adibite al servizio taxi, in apposite aree di sosta individuate da apposita segnaletica, è individuato:
 - a) in via permanente: zona Portuale – Calata Italia
 - b) nel periodo estivo con presenza non continuativa: Centro Storico Piazza Cavour (per operazioni di carico e scarico), Molo Elba, Molo 1 (due veicoli), Molo 7 - Alto Fondale (due veicoli)
2. I tassisti debbono prendere posto con la vettura nelle piazzole secondo l'ordine d'arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene seguendo lo stesso ordine. È tuttavia facoltà dell'utente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente da tale ordine.
3. È consentito all'utente di accedere al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista.

Art. 25 – Sospensione del servizio

1. Qualsiasi sospensione del servizio superiore a 3 giorni deve essere comunicata, nel termine di 3 gg., al competente ufficio comunale.
2. Nel caso di cooperative, il legale rappresentante o suo delegato, fermo restando la responsabilità autonoma del singolo tassista in relazione a quanto richiamato al comma 1) può provvedere, su mandato dei tassisti associati, a trasmettere l'elenco degli stessi che hanno effettuato sospensioni del servizio al competente Ufficio comunale entro i termini sopra indicati.

Art. 26 – Turni di servizio

1. I servizi di taxi sono regolati da turni ed orari così come stabiliti dall'art. 10.

2. Ogni esercente è obbligato a rispettare il proprio turno di servizio, salvo essere assente per malattia, gravidanza, puerperio, servizio militare, ferie annuali.
3. Il personale addetto ai servizi deve avvicinarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo ed adeguato.
4. Entro il 5 di ogni mese, deve essere presentata all'Ufficio di Polizia Municipale, apposita relazione con il riepilogo dei giorni effettivamente lavorati il mese precedente.

Art. 27 – Comportamento del tassista durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il tassista ha l'obbligo di :
 - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità nell'espletamento del servizio e nei confronti dell'utenza in qualsiasi evenienza ;
 - b) effettuare, per recarsi nel luogo indicato, il percorso più breve e vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente, informandolo su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria ;
 - c) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato ;
 - d) prestare assistenza e il necessario soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto, nel rispetto della vigente normativa ;
 - e) prestare servizi nei confronti dell'utenza portatrice di handicap garantendo l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, compresa la salita e discesa dal mezzo ;
 - f) trasportare tutti i supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap laddove previsti, così come stabilito dall'art. 22, 4° comma del presente regolamento; i non vedenti hanno diritto al trasporto gratuito dei cani guida ;
 - g) rispettare la disciplina relativa al trasporto bagagli ed animali secondo le prescrizioni vigenti del Codice della Strada ;
 - h) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo, e curare che la carrozzeria non presenti danni visibili ;
 - i) consegnare al competente ufficio comunale entro 24 h. dal termine del servizio qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo ;
 - j) rilasciare al cliente la ricevuta e l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto, secondo le prescrizioni della normativa vigente ;
 - k) ultimare la corsa anche se è scaduto il turno di servizio ;
 - l) comunicare entro 10 giorni all'ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche nonché le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali del veicolo ;
 - m) nel caso l'utente dimostri palesemente stati psichici tali da poter pregiudicare la propria altrui incolumità, il tassista può rifiutare la prestazione del servizio, ma deve dare immediata comunicazione della situazione all'autorità competente, del pari può rifiutare la prestazione del servizio nei casi in cui si manifestamente necessaria la presenza di un accompagnatore ;
 - n) segnalare la condizione di taxi libero od occupato attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura TAXI LIBERO/OCCUPATO, da collocare all'interno del parabrezza anteriore ;
 - o) compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto. L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge ;
 - p) tenere a bordo del mezzo la relativa licenza e copia del presente regolamento esibendole a chiunque ne abbia interesse ed esporre copia del tariffario in vigore in modo visibile per l'utenza ;
 - q) esporre, altresì, in modo ben visibile sull'autoveicolo :

1. l'apposito contrassegno in cui è riportato il nome e lo stemma del Comune ;
2. il numero della licenza ;
3. il numero telefonico dell'ufficio comunale a cui l'utente può rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio.

2. Nell'esercizio della propria attività al tassista è vietato :

- a) Rifiutare la prestazione del servizio;
- b) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa ;
- c) portare animali propri in vettura ;
- d) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo accertata forza maggiore o evidente pericolo. Nei casi in cui il percorso debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato ;
- e) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa tassametrica maggiorata degli eventuali supplementi, concordare la determinazione del corrispettivo con l'utente, farsi pagare la corsa di ritorno ;
- f) rifiutare il trasporto di bagagli nei limiti della capienza del veicolo ;
- g) fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio ;
- h) manomettere il tassametro o effettuare il servizio con il tassametro spento;
- i) abbandonare anche temporaneamente l'autoveicolo nelle apposite aree di stazionamento, tranne casi di necessità impellenti e di breve durata ;
- j) effettuare il trasporto dei soli oggetti o merci ;
- k) esporre messaggi pubblicitari senza l'autorizzazione di cui all'art. 33 del presente regolamento.

Art. 28 – Obblighi dell'utente

1. Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di :

- a) fumare durante il trasporto ;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi sia in movimento ;
- c) imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo ;
- d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato d'intesa col tassista tutte le misure utili ad evitare pericolo e/o danno alle persone, il danneggiamento e/o l'imbrattamento della vettura;
- e) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito ;
- f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada ;
- g) aprire la portiera dal lato opposto del marciapiede o in assenza di questo dal lato del più lontano margine della carreggiata.

Art. 29 – Tariffe

1. L'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 9, determina annualmente con specifica deliberazione le tariffe del servizio taxi, la loro

applicazione nonché i supplementi tariffari ed il loro ammontare, nel rispetto della normativa vigente, in relazione ai costi del servizio localmente risultanti (costo di manutenzione dell'autoveicolo, spese assicurative, di trazione, di personale, ammortamento, remunerazione del capitale, ecc.)

2. La G.C. individua le zone urbane in cui applicare la tariffa a base multipla, nonché le zone extraurbane in cui applicare la tariffa a base chilometrica.
3. È stabilito, altresì, un tariffario con le tariffe relative ai supplementi per lo scatto di partenza e al trasporto di bagagli ed animali al seguito, esclusi cani guida per i non vedenti.
4. Nel medesimo atto, sono previsti inoltre i supplementi tariffari per i servizi notturni (dalle ore 22 alle ore 6 del mattino successivo) e per i servizi festivi ; i supplementi non sono cumulabili fra loro. L'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 9 nonché consultate le OO.SS. dei tassisti può autorizzare la possibilità di concedere sconti tariffari specificamente individuati nella loro entità a particolari fasce di utenti. È inoltre consentito, previa approvazione dell'A.C., ai titolari di licenza taxi ed alle organizzazioni economiche previste dall'Art. 7 della L. 21/ 92 la possibilità di stipulare con soggetti terzi pubblici e privati apposite convenzioni o abbonamenti allo scopo di disciplinare il servizio per i propri clienti e veicolare le chiamate delle corse a tariffe predeterminate.
5. Il provvedimento può, altresì, prevedere tariffe differenziate per i servizi che si svolgono fuori del limite comunale con destinazione nei comuni limitrofi. Ove tale differenziazione dia luogo a supplementi tariffari, questi sono determinati in misura tale che il prezzo della corsa non superi del 30% il prezzo che si otterrebbe applicando la tariffa propria della medesima fascia oraria all'interno del comune di partenza. Può, inoltre, essere prevista un'ulteriore tipologia tariffaria per i servizi che si svolgono fuori del limite comunale con destinazione nei comuni non limitrofi.
6. Il provvedimento di cui sopra è pubblicato sul BURT.

Art. 30 – Informazione all'utenza

1. La Giunta Comunale stabilisce le modalità per garantire all'utenza un'adeguata informazione sul servizio.
2. Stabilisce, altresì, i luoghi pubblici ove esporre carte comunali con l'indicazione grafica dei luoghi adibiti allo stazionamento di taxi, nonché i numeri telefonici utili per collegarsi alle varie stazioni taxi.
3. Il Comune espone nei più importanti luoghi di stazionamento taxi, un estratto dell'atto da cui risulta il sistema di tariffazione in vigore.
4. Gli operatori, limitatamente agli estremi del servizio ed ai contenuti degli atti amministrativi pubblici, possono provvedere in maniera autonoma alla divulgazione di informazioni all'utenza riguardanti tali estremi.

Art. 31 – Acquisizione della corsa

L'acquisizione del servizio e, conseguentemente, l'inizio della corsa da parte delle autovetture in turno deve avvenire:

- a) richiesta diretta avanzata all'auto pubblica in stazionamento di attesa presso gli appositi posteggi taxi;
- b) richiesta diretta all'auto pubblica in transito qualora nelle immediate vicinanze non esista un parcheggio con autopubbliche o utenti in attesa;

- c) richiesta telefonica, o mediante l'utilizzo di nuove tecnologie di chiamata, verso gli apparati o sistemi installati presso posteggi taxi, nel rispetto delle peculiarità del servizio taxi, come definite dall' art. 1, c. 1 e dall' art.2 della legge 21/92;
- d) richiesta verso centrali Radiotaxi o altri organismi economici di lavoro e di servizi o mediante l'utilizzo di nuove tecnologie di chiamata, purchè operanti nel rispetto delle peculiarità del servizio taxi, come definite dall'art. 1 , c. 1 e 2 e art. 2, legge 21/92.

Art. 32 - Corrispettivo e uso del tassametro

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio taxi deve essere sempre calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate ai sensi dell'art. 29.
2. In nessun caso la determinazione del corrispettivo del trasporto per il servizio taxi è direttamente concordato tra l'utente ed il vettore. In nessun caso è ammissibile il pagamento della corsa di ritorno.
3. Nel caso di accesso al servizio fuori dei luoghi di stazionamento, salvo il caso di chiamata a vista, è dovuta da parte dell'utente anche la prescritta tariffa relativa al percorso dalla acquisizione del servizio al luogo del prelevamento.

Art. 33 - Pubblicità sulle autovetture

1. L'applicazione di messaggi all'interno o all'esterno della vettura deve essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio comunale competente, secondo le prescrizioni della normativa vigente in materia.

TITOLO IV - SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 34 Finalità del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad un'utenza specifica che avanza la richiesta presso la rimessa del vettore situata obbligatoriamente nel comune di emissione della autorizzazione.
2. L'acquisizione del traffico per il servizio di noleggio con conducente è vietata mediante sosta dei veicoli su spazi ed aree pubbliche.

Art. 35 Operatività e limiti del servizio

1. Il servizio di N.C.C. opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.
2. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse situate obbligatoriamente nel comune di emissione della autorizzazione.

Art. 36 Condizioni d'esercizio

1. Prima dell'inizio dell'attività dovrà essere presentata idonea documentazione comprovante la disponibilità di locali, all'interno del territorio comunale, destinati alla rimessa dei veicoli. In assenza di tali locali il servizio di N.C.C. non può essere svolto.
2. Il servizio è esercitato dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 della L. 15-01.92 n. 21.
3. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei veicoli. L'elenco è allegato in copia autenticata alla autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

Art. 37 caratteristiche dei veicoli

1. i veicoli in servizio di N.C.C. sono dotati di:
 - a. contrassegno recante la scritta NOLEGGIO unitamente allo stemma del Comune di Portoferraio, da portarsi all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore in posizione centrale;
 - b. targa posteriore inamovibile recante la scritta NOLEGGIO CON CONDUCENTE, il numero di autorizzazione e lo stemma del Comune di Portoferraio.
 - c. Le dimensioni dei caratteri della scritta noleggio e della targa sono stabiliti con deliberazione della G.M. sentita la Commissione di cui all'art. 9.

Art.38 Doveri dei conducenti

- 1 - Nell'esercizio della propria attività i titolari di autorizzazione del servizio di N.C.C. hanno l'obbligo di :
 - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità nell'espletamento del servizio e nei confronti dell'utenza in qualsiasi evenienza ;
 - b) prestare assistenza e il necessario soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto, nel rispetto della vigente normativa ;
 - c) prestare servizi nei confronti dell'utenza portatrice di handicap garantendo l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, compresa la salita e discesa dal mezzo ;
 - d) trasportare tutti i supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap laddove previsti, così come stabilito dall'art. 22, 4° comma del presente regolamento ; i non vedenti hanno diritto al trasporto gratuito dei cani guida ;
 - e) rispettare la disciplina relativa al trasporto bagagli ed animali secondo le prescrizioni vigenti del Codice della Strada ;
 - f) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo, e curare che la carrozzeria non presenti danni visibili ;
 - g) consegnare al competente ufficio comunale entro 24 h. dal termine del servizio qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo ;
 - h) rilasciare al cliente la ricevuta e l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto, secondo le prescrizioni della normativa vigente ;

- i) compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto. L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge ;
 - j) tenere a bordo del mezzo la relativa autorizzazione e copia del presente regolamento esibendole a chiunque ne abbia interesse
 - k) esporre, altresì, in modo ben visibile sull'autoveicolo :
 - 1) l'apposito contrassegno in cui è riportato il nome e lo stemma del Comune ;
 - 2) il numero della autorizzazione;
 - 3) il numero telefonico dell'ufficio comunale a cui l'utente può rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio.
 - l) comunicare entro 10 giorni all'ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche nonché le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali del veicolo ;
 - m) nel caso l'utente dimostri palesemente stati psichici tali da poter pregiudicare la propria o altrui incolumità, il titolare dell'autorizzazione tassista può rifiutare la prestazione del servizio, ma deve dare immediata comunicazione della situazione all'autorità competente, direttamente o tramite la propria centrale radio, del pari può rifiutare la prestazione del servizio nei casi in cui si manifestamente necessaria la presenza di un accompagnatore ;
2. Nell'esercizio della propria attività al titolare di autorizzazione è vietato :
- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa ;
 - b) portare animali propri in vettura ;
 - c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo accertata forza maggiore o evidente pericolo. Nei casi in cui il percorso debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato ;
 - d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;
 - e) rifiutare il trasporto di bagagli nei limiti della capienza del veicolo ;
 - f) fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio ;
 - g) effettuare il trasporto dei soli oggetti o merci ;
 - h) esporre messaggi pubblicitari senza l'autorizzazione di cui all'art. 33 del presente regolamento.

Art. 39 - Obblighi dell'utente

1. Agli utenti del servizio N.C.C. è fatto divieto di :
- fumare durante il trasporto ;
 - gettare oggetti dai veicoli sia fermi sia in movimento ;
 - imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo ;
 - pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato d'intesa col titolare tutte le misure utili ad evitare pericolo e/o danno alle persone, il danneggiamento e/o l'imbrattamento della vettura ;
 - pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito ;
 - pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada ;

Art. 40 – Tariffe

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di N.C.C. è determinato dalla libera contrattazione fra l'utente ed il vettore.
2. La G.M., su proposta della Commissione Comunale di cui all'art. 9 e tenuto conto dei criteri emanati dal Ministro dei Trasporti con D.M. 20.04.1993, fissa una tariffa chilometrica minima ed una massima per l'esercizio del servizio di N.C.C.

QTITOLO V - VIGILANZA SUL SERVIZIO

Art. 41 - Vigilanza

1. Su richiesta del Dirigente competente, nonché di propria iniziativa, la Polizia Municipale può disporre verifiche sull'idoneità dei mezzi in servizio e sull'efficienza e regolarità dei tassametri.
2. Qualora il veicolo non sia rispondente alle condizioni di sicurezza previste dalle norme del codice della strada e dai requisiti stabiliti dal presente regolamento, il titolare della autorizzazione deve procedere il più rapidamente possibile alla messa a norma; fino a che non siano state ripristinate tutte le condizioni di sicurezza suddetta, l'autoveicolo deve rimanere inattivo. Il titolare della licenza deve fornire all'Ufficio Comunale competente adeguata comunicazione relativa alla causa del fermo ed al tempo necessario per le riparazioni.
3. Qualora il veicolo si dimostri in condizioni inadeguate allo svolgimento del servizio o non si sia provveduto a presentare lo stesso alla verifica entro i termini fissati oppure non si sia provveduto al rinnovo della licenza, il Dirigente competente sentito il parere della Commissione di cui all'art. 9, procede alla sospensione della licenza fino all'ottemperanza di quanto previsto. Trascorsi 10 g. dall'inizio del provvedimento di sospensione senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto si applica la norma di cui all'art. 46 lett. g) del presente regolamento.

Art. 42 Sanzioni amministrative

1. Le infrazioni al presente regolamento sono punite nel seguente modo :
 - a) Con le sanzioni amministrative pecuniarie ;
 - b) Con le sanzioni amministrative di tipo accessorio, quali la diffida, la sospensione, la decadenza o la revoca della licenza ; resta fermo che se la stessa condotta viola contestualmente questo Regolamento e le norme del Codice della Strada, le sanzioni in parola concorrono e non sostituiscono quelle previste dal suddetto Codice ed irrogate dagli organi competenti.
2. In caso di violazioni commesse da un sostituto alla guida o da un collaboratore familiare, l'accertamento è contestato anche al titolare della licenza come obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
2. In caso di violazioni che comportino l'applicazione di una sanzione amministrativa l'organo accertatore invia copia del verbale di accertamento, relativo alla violazione, all'ufficio comunale competente. Nei casi di cui agli artt. 45,,46, 47 e 48, il Dirigente competente, dispone il provvedimento relativo.
3. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia alla licenza.

Art. 43 - Sanzioni pecuniarie

1. ai sensi di quanto disposto dagli artt. da 106 a 110 del R.D. 1.2.1934 n. 383 e dall'art. 10 della L. 24.11.1981 n. 689, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al presente capo, la violazione alle norme contenute nel presente regolamento e nella L. 21/92 è punita :
 - A) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 per la violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli artt. 24, 25, 26, 27 (salvo che per le lett. e, f, g, q, del primo comma, lett. a secondo comma), 31 e 38 (salvo lettere c ,d, e, k) del presente Regolamento e degli artt. 10, 1 comma (salvo quanto disposto dal 4 comma) e 11, 2 comma della L. 21/92 ;
 - B) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 per la violazione delle lett. f, g, q dell'art. 27 primo comma e dell'art. 22 comma 2 e 3, dell'art. 37 comma 1 lettere a, b, e dell'art.38 lett. d, e, k del presente Regolamento ;
 - C) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 per la violazione dell'art. 27 comma 1 lett. e, 29 e 38 lett. c del presente Regolamento;
 - D) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 125,00 ad un massimo di € 500,00 per la violazione dell'art. 27 comma 2 lettera a.
2. La sanzione è applicata con provvedimento del Dirigente competente, fatta salva l'oblazione come stabilito dalle vigenti norme.

Art. 44 - Diffida

1. Il Dirigente diffida il titolare della licenza quando lo stesso o un suo sostituto :
 - a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività ;
 - b) non eserciti con regolarità il servizio ;
 - c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento disposte dalla Polizia Municipale ;
 - d) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo ;
 - e) violi gli artt. 22 (comma 2 e 3) , 24, 25, 37 del presente Regolamento e degli artt. 10, 1 comma, 11 2 comma della L. 21/92.
2. Al titolare che incorra per la terza volta nell'arco di un anno nella diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli.

Art. 45 - Sospensione della licenza

1. La licenza può essere sospesa dal dirigente competente per un periodo non superiore a sei mesi nelle seguenti ipotesi :
 - a) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto ;
 - b) violazione di norme vigenti del codice della strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati, in particolare gli artt. 186 e 187 ;

- c) violazione per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 43 del presente regolamento ;
 - d) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati ;
 - e) prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti o manomessi ;
 - f) violazione delle tariffe ;
 - g) quando sia intrapresa altra attività lavorativa comportante un pregiudizio al regolare svolgimento del servizio taxi nel rispetto dell'art. 10 del presente regolamento;
 - h) provvedimenti delle competenti autorità che comportino la sospensione temporanea della patente di guida ; in tal caso il periodo di sospensione della licenza deve essere corrispondente a quello della patente.
2. Il Dirigente dispone il periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

Art. 46 - Revoca della licenza

1. Il Dirigente competente dispone la revoca della licenza nei seguenti casi :
- a) quando, in capo al titolare della licenza, vengano a mancare, previo accurato accertamento, i requisiti di idoneità fisica, morale e/o professionale ;
 - b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art. 45 del presente regolamento nell'arco di un quinquennio e con un periodo di sospensione superiore a 6 mesi;
 - c) quando la stessa sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'art. 20 del presente regolamento ;
 - d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale ;
 - e) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno dell'esercizio del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente regolamento ;
 - f) nell'ipotesi recidiva del punto g dell'art. precedente ;
 - g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio ;
 - h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.
2. I provvedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all'ufficio provinciale della Motorizzazione civile e all'Ufficio competente per la tenuta del ruolo, per l'adozione del provvedimento di competenza.

Art. 47 - Procedimento sanzionatorio

1. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di formali rapporti redatti da competenti organi di accertamento. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati immediatamente e per iscritto all'interessato o, mediante notifica, entro i 90 giorni successivi all'accertamento. L'interessato può entro i successivi trenta giorni far pervenire al Comune memorie difensive.
2. Il Dirigente competente, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente

informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della MCTC.

Art. 48 – Decadenza della licenza

1. Il Dirigente competente dispone la decadenza dalla licenza nei seguenti casi :
 - a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 18 del presente regolamento ;
 - b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa ;
 - c) per morte del titolare della licenza, quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 18 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei modi previsti dall'art. 20 ;
 - d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito, per cause di forza maggiore o per manifesta negligenza dell'interessato e senza motivata giustificazione, entro 90 giorni ;
 - e) per mancato e ingiustificato esercizio per un periodo superiore a quattro mesi ;
 - f) per revoca della patente di guida.

2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile e all'Ufficio competente per la tenuta del ruolo per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 49 - Norma finale

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento comunale sono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dal Comune.